

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 899
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 06/04/2021 REGISTRATO IL 21/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PCC 3000899

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RTLNGL57P10B963A RUOLO ANGELO
ID. TELEMATICO: TNB21L000899000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92081330133

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE EENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PEC.2117 DEL 21-04-2021<<STUDIORL@PEC.IT <<NATALI

<AOO>AGEDP-LC</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>21139</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>21/04/2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 21139 e data 21/04/2021

Statuto

Art.1 Costituzione

Nel Comune di Barzio è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Gruppo Volontariato ANC Valsassina - ODV", di seguito denominata associazione.

La sede legale è ubicata nel Comune di Barzio, via Tranquillo Baruffaldi n. 2, la variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune è stabilita dal Consiglio Direttivo e non determina la variazione del presente statuto. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art.2 Principi

L'associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 24.

Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *Interventi e prestazioni sanitarie;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art.3 **Associati**

Possono aderire all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati devono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Gli associati volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

Gli associati sono divisi in due categorie:

- Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Art.4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso;
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi;
- svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde

- Decesso
- Dimissioni
- Esclusione.

L'associato viene escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni, nelle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.
- inattività nel nucleo in forma continuativa per almeno un anno, senza opportuna giustificazione. In tal caso può chiedere di aderire all'Associazione come "socio sostenitore".

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre dimettersi dall'associazione.

Chi intende dimettersi dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli associati facenti parte degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione viene fatta attraverso affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e alternativamente tramite pubblicazione sui social media o mezzi elettronici, tramite posta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci o del Collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 13 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio. E' possibile tenere l'Assemblea anche a distanza con mezzi elettronici che garantiscano l'espressione del voto ed il riconoscimento del singolo socio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il rendiconto finanziario;
- approva la quota sociale annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni ai Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto successivamente, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, inoltre sono ineleggibili o decadono associati che ricoprono cariche politiche o sindacali.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 componenti ed un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. I membri eletti dovranno essere per più della metà soci ordinari.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o tramite richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche mediante mezzo elettronico.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti della categoria di socio che dovrà esser sostituito, in mancanza l'Assemblea dei soci, prontamente convocata, provvederà ad apposita cooptazione.

Qualora all'intero del Consiglio Direttivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 7 e 8 in materia di convocazioni.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Segretario

Il Segretario è scelto tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di segretario termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Registro degli associati", del "Libro dei bei inventariali", del "Rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in sua assenza il Presidente nominerà un sostituto.

Art. 11 Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati oppure incaricare un consulente esterno, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di tesoriere termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione.

Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:

- predisporre lo schema del rendiconto finanziario che sottopone del Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede la tenuta dei registri nonché la registrazione delle scritture contabili dell'associazione
 - . registro di cassa e banca;
 - . libro giornale;
 - . libro degli inventari;e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, Regolamenti interni le delibere degli Organi associativi, tra gli Organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi all'art. 24.

Art. 13 Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, è costituito da tre componenti effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente o per richiesta scritta di un associato, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14

Coordinatore di settore

In relazione al numero degli Soci ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che l'ha nominato.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC
- donazioni e lasciti testamentari

- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, incluse quelle accreditate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro

Art. 18

Quote sociali

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti negli Organi sociali.

Art. 19

Bilanci

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore così come previsto nell'art. 13 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.

Art. 20

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di presentazione.

- il Consiglio Direttivo, a cui è stata inoltrata la richiesta, provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 21

Distaccamenti

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti, nei Comuni più distanti dal capoluogo di Provincia o nelle località che riterrà più opportune.

Ai distaccamenti saranno assegnati gli associati che risiedono nel Comune del distacco o in quelli limitrofi.

Gli associati facenti parte di un distacco proporranno al Consiglio Direttivo, un Responsabile ed un Vice Responsabile.

Il Responsabile del distacco parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Responsabile del distacco si impegna a svolgere gli incarichi affidategli dal Consiglio Direttivo, e deve tenerlo costantemente aggiornato sulle attività. Tutte le decisioni sulle attività da svolgere dai distacchi devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del distacco dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile del distacco nel coordinamento delle attività del distacco ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Il distacco si può dotare di un proprio conto corrente, nel quale potrà operare il Responsabile del distacco ed il tesoriere a firma congiunta oltre che al Presidente dell'associazione.

Le movimentazioni di tesoreria dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e dovranno essere prontamente comunicate al Tesoriere dell'associazione.

Art. 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Dovrà essere istituito e aggiornato il Registro dei Volontari non occasionali tenuta a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 **Lavoratori Dipendenti**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 **Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dell'Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 **Uso dell'uniforme ANC**

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, per le quali sia prevista, e nei servizi comandati.

Il Presidente nazionale ANC determina quali siano gli elementi distintivi e i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Gravi violazioni da parte dei singoli associati comportano il deferimento al Consiglio Direttivo.

Art. 26 **Rapporti con l'ANC**

L'associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, attraverso il Delegato Regionale alla Protezione Civile e l'Ispettorato Regionale, ai quali svolge una relazione in merito alla propria attività con periodicità trimestrale.

L'Associazione è iscritta al registro nazionale dei soci federati istituito in seno alla Presidenza Nazionale ANC, secondo quanto previsto dai regolamenti nazionali e partecipa, con apposita aliquota di volontari e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale ANC.

Il Presidente del Nucleo, in occasione di emergenze nazionali, si rapporterà al Coordinatore regionale del volontariato di Protezione Civile ANC e, suo tramite, all'Ispettore Regionale.

L'Ispettore regionale e il Coordinatore regionale della Protezione Civile ANC possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordo;

- verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'associazione, previo accordo;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri nuclei ANC della Regione operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per i soci fondatori

Il Presidente

Il Segretario



Statuto

Art.1 Costituzione

Nel Comune di Barzio è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Gruppo Volontariato ANC Valsassina - ODV", di seguito denominata associazione.

La sede legale è ubicata nel Comune di Barzio, via Tranquillo Baruffaldi n. 2, la variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune è stabilita dal Consiglio Direttivo e non determina la variazione del presente statuto. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art.2 Principi

L'associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 24.

Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *Interventi e prestazioni sanitarie;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art.3

Associati

Possono aderire all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati devono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Gli associati volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

Gli associati sono divisi in due categorie:

- Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Art.4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso;
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi;
- svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde

- Decesso
- Dimissioni
- Esclusione.

L'associato viene escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni, nelle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.
- inattività nel nucleo in forma continuativa per almeno un anno, senza opportuna giustificazione. In tal caso può chiedere di aderire all'Associazione come "socio sostenitore".

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre dimettersi dall'associazione.

Chi intende dimettersi dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli associati facenti parte degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione viene fatta attraverso affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e alternativamente tramite pubblicazione sui social media o mezzi elettronici, tramite posta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci o del Collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 13 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio. E' possibile tenere l'Assemblea anche a distanza con mezzi elettronici che garantiscano l'espressione del voto ed il riconoscimento del singolo socio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il rendiconto finanziario;
- approva la quota sociale annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni ai Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto successivamente, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, inoltre sono ineleggibili o decadono associati che ricoprono cariche politiche o sindacali.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 componenti ed un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. I membri eletti dovranno essere per più della metà soci ordinari.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o tramite richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche mediante mezzo elettronico.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti della categoria di socio che dovrà esser sostituito, in mancanza l'Assemblea dei soci, prontamente convocata, provvederà ad apposita cooptazione.

Qualora all'intero del Consiglio Direttivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 7 e 8 in materia di convocazioni.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Segretario

Il Segretario è scelto tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di segretario termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Registro degli associati", del "Libro dei bei inventariali", del "Rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in sua assenza il Presidente nominerà un sostituto.

Art. 11 Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati oppure incaricare un consulente esterno, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'incarico di tesoriere termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione.

Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:

- predisporre lo schema del rendiconto finanziario che sottopone del Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede la tenuta dei registri nonché la registrazione delle scritture contabili dell'associazione
 - . registro di cassa e banca;
 - . libro giornale;
 - . libro degli inventari;e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, Regolamenti interni le delibere degli Organi associativi, tra gli Organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi all'art. 24.

Art. 13 Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, è costituito da tre componenti effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente o per richiesta scritta di un associato, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14 **Coordinatore di settore**

In relazione al numero degli Soci ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che l'ha nominato.

Art. 15 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 **Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 **Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC
- donazioni e lasciti testamentari

- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, incluse quelle accreditate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro

Art. 18

Quote sociali

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti negli Organi sociali.

Art. 19

Bilanci

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore così come previsto nell'art. 13 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.

Art. 20

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di presentazione.

- il Consiglio Direttivo, a cui è stata inoltrata la richiesta, provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 21

Distaccamenti

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti, nei Comuni più distanti dal capoluogo di Provincia o nelle località che riterrà più opportune.

Ai distaccamenti saranno assegnati gli associati che risiedono nel Comune del distaccamento o in quelli limitrofi.

Gli associati facenti parte di un distaccamento proporranno al Consiglio Direttivo, un Responsabile ed un Vice Responsabile.

Il Responsabile del distaccamento parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Responsabile del distaccamento si impegna a svolgere gli incarichi affidategli dal Consiglio Direttivo, e deve tenerlo costantemente aggiornato sulle attività. Tutte le decisioni sulle attività da svolgere dai distaccamenti devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del distaccamento dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile del distaccamento nel coordinamento delle attività del distaccamento ogniqualvolta questi sia impossibilitato, per assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Il distaccamento si può dotare di un proprio conto corrente, nel quale potrà operare il Responsabile del distaccamento ed il tesoriere a firma congiunta oltre che al Presidente dell'associazione.

Le movimentazioni di tesoreria dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e dovranno essere prontamente comunicate al Tesoriere dell'associazione.

Art. 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Dovrà essere istituito e aggiornato il Registro dei Volontari non occasionali tenuta a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Lavoratori Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dell'Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Uso dell'uniforme ANC

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, per le quali sia prevista, e nei servizi comandati.

Il Presidente nazionale ANC determina quali siano gli elementi distintivi e i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Gravi violazioni da parte dei singoli associati comportano il deferimento al Consiglio Direttivo.

Art. 26

Rapporti con l'ANC

L'associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, attraverso il Delegato Regionale alla Protezione Civile e l'Ispettorato Regionale, ai quali svolge una relazione in merito alla propria attività con periodicità trimestrale.

L'Associazione è iscritta al registro nazionale dei soci federati istituito in seno alla Presidenza Nazionale ANC, secondo quanto previsto dai regolamenti nazionali e partecipa, con apposita aliquota di volontari e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale ANC.

Il Presidente del Nucleo, in occasione di emergenze nazionali, si rapporterà al Coordinatore regionale del volontariato di Protezione Civile ANC e, suo tramite, all'Ispettore Regionale.

L'Ispettore regionale e il Coordinatore regionale della Protezione Civile ANC possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordo;

- verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'associazione, previo accordo;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri nuclei ANC della Regione operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per i soci fondatori

Il Presidente

Il Segretario

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The first signature, corresponding to the President, is written over a horizontal line and is quite stylized. The second signature, corresponding to the Secretary, is also written over a horizontal line and is more legible, appearing to start with a capital 'A'.